



COMUNE DI BARDONECCHIA  
P.za De Gasperi 1 - 10052 Bardonecchia – TO  
Tel 0122-909911

E-mail [segreteria@bardonecchia.it](mailto:segreteria@bardonecchia.it) PEC - [comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it)

---

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA E SERVIZIO DI  
BAGNAMENTO DI ESSENZE FLOREALI  
PER LE STAGIONI ESTIVE 2021, 2022 E 2023.**

Procedura di affidamento ai sensi degli artt. 36, c.2, lett. b) del D.lgs. n.  
50/2016 e s.m.i.

**CIG 86989665D5**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## Sommario

Art. 1.	OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO.....	3
Art. 2.	IMPORTO DELL'APPALTO .....	3
Art. 3.	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	3
Art. 4.	PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI.....	3
Art. 5.	OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE.....	3
Art. 6.	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	4
Art. 7.	ONERI DELL'IMPRESA.....	4
Art. 8.	TEMPO UTILE PER FORNITURA E POSA - PENALI.....	4
Art. 9.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.....	4
Art. 10.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	5
Art. 11.	RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.....	6
Art. 12.	COMUNICAZIONI .....	6
Art. 13.	REQUISITI GENERALI .....	7
Art. 14.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	9
Art. 15.	SOPRALLUGO .....	10
Art. 16.	AVVALIMENTO .....	11
Art. 17.	GARANZIA PROVVISORIA .....	12
Art. 18.	CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
Art. 19.	ASSICURAZIONE.....	13
Art. 20.	PAGANTO CONTRIBUTO ANAC .....	13
Art. 21.	SUBAPPALTO.....	13
Art. 22.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	13
Art. 23.	CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA .....	14
Art. 24.	ULTERIORI INDICAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	15
Art. 25.	CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	18
Art. 26.	PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	18
Art. 27.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	19
Art. 28.	VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	20
Art. 29.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	20
Art. 30.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	22
Art. 31.	RECESSO.....	22
Art. 32.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	22
Art. 33.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	23
Art. 34.	SPESE CONTRATTUALI .....	23
Art. 35.	NORME FINALI .....	23
Art. 36.	ELENCO ALLEGATI .....	23

#### **Art. 1. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO**

Oggetto del servizio è la fornitura, posa e bagnamento di essenze floreali nelle aiuole e nelle fioriere dislocate sul territorio comunale, per i periodi estivi degli anni 2021, 2022 e 2023, dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Non è previsto il rinnovo.

#### **Art. 2. IMPORTO DELL'APPALTO**

Il valore a base di gara per l'affidamento in concessione, calcolato sulla base dell'aggio spettante al concessionario per la durata del contratto (3 anni), al netto dell'IVA, è stimato in € 171.000,00 (diconsi € centosettantunomilaeuro/00) complessivi di cui €166.000,00 (diconsi € centosessantaseimilaeuro/00) soggetto a ribasso oltre ad € 5.000,00 (diconsi € cinquemilaeuro /00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato sulla base dei precedenti affidamenti.

Ai sensi dell'art. 35, comma 14 D.Lgs. 50/2016 e per l'individuazione di un valore SIMOG, il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata del servizio è pari ad € 171.000,00 (diconsi € centosettantunomilaeuro /00).

#### **Art. 3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il termine per la presentazione delle offerte sulla Piattaforma TRASPARE è previsto per il giorno **16.05.2021 alle ore 18:00**.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 4. PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI**

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e le forniture dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per dichiararle ottime ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente.

#### **Art. 5. OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE**

L'appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto, e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.

#### **Art. 6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del presente affidamento tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

#### **Art. 7. ONERI DELL'IMPRESA**

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare di gara non possono essere interpretate nel senso che si escluda dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza del servizio.

#### **Art. 8. TEMPO UTILE PER FORNITURA E POSA - PENALI**

La ditta dovrà provvedere alla posa entro il primo giugno di ogni anno.

Per ogni giorno di ritardo sulla fornitura in oggetto viene stabilita una penale di € 100,00 (cento euro).

Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara verrà sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione e ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

Le penalità di cui sopra verranno decurtate all'atto del saldo.

È fatta salva la richiesta di danni ai sensi del Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale o nei casi previsti per legge.

#### **Art. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

Come indicato in premessa, la gara avrà luogo sulla piattaforma di E-procurement "TRASPARE" gestita in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza dell'Alta Valle Susa. Pertanto tutta la documentazione di gara sarà disponibile per l'accesso gratuito, illimitato e diretto:

- sul portale "Traspare" del Comune di Bardonecchia all'indirizzo: <https://bardonecchia.traspare.com> - sezione bandi di gara;
- sul profilo del committente, sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione "Atti e Pubblicazioni - Bandi di gara - <https://www.comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara>.

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno presentare offerta caricando la relativa documentazione direttamente sulla piattaforma entro il giorno 16.05.2021 alle ore 18:00.

L'offerta è costituita da n. 2 Buste configurate sulla Piattaforma come segue:

- Busta Amministrativa: contiene la documentazione per l'ammissione alla gara;
- Busta Economica: contiene la documentazione necessaria a formulare l'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica presentate sulla piattaforma "TRASPARE" devono essere in formato elettronico, vale a dire un file pdf/a sottoscritto con firma digitale in corso di validità dal rappresentante legale del concorrente. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma digitale in corso di validità anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della piattaforma si rimanda all'ultima versione aggiornata dei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e alle Domande Frequenti, messi a disposizione sul portale. Per richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma, occorre fare riferimento alla stazione appaltante scrivendo all'indirizzo email [commercio@bardonecchia.it](mailto:commercio@bardonecchia.it) oppure telefonando al numero 0122.909991.

#### **Art. 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, che ne hanno fatto richiesta a seguito di pubblicazione di idoneo avviso possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Sarà escluso il concorrente (o il rappresentante/capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) che non coincide con l'erogatore del servizio di cui all'oggetto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria, delegata/delegataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

#### **Art. 11. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità presente sulla piattaforma "TRASPARE", entro e non oltre la data del 09.05.2021 alle ore 18.00. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione Comunicazione con i fornitori sulla piattaforma "TRASPARE". Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **Art. 12. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini di cui all'art. 76 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma "TRASPARE".

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### **Art. 13. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare di gara, sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In particolare, in riferimento alle cause di esclusione cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) la Stazione appaltante si riserva di valutarne la gravità anche alla luce del tempo trascorso dalla violazione (almeno tre anni).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto d'integrità" per la trasparenza e la legalità degli appalti pubblici, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Gli operatori economici dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pena la risoluzione del contratto.

I concorrenti, inoltre, dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ordine generale:

- Non aver subito negli ultimi tre anni risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali;
- Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- Non essere stati destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248;
- Non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza

basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 286/1998;

- Non essere stati sottoposti a provvedimenti interdittivi in base all'art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
- Applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l'impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti per la località ove il servizio sarà svolto;
- Non essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- Non essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici dovranno, inoltre, dichiarare di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice deve essere dichiarato utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) allegato al presente disciplinare (Allegato n. 1). Poiché il modello di DGUE di cui all'art. 85 del Codice non riporta alcune dichiarazioni circa l'assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica amministrazione, è necessario compilare il modello allegato al presente disciplinare (Allegato n. 2), con il quale l'operatore economico dichiara anche il possesso dei requisiti di ordine generale sopra elencati.

La mancata indicazione o l'indicazione contemporanea di due situazioni tra loro alternative non consente alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente e, di conseguenza, determina l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale. Poiché tale dichiarazione è indispensabile ed essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, si procederà con l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti e l'assenza di motivi di esclusione deve essere riferita a tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, indicati ai commi 2 e 3 del citato art. 80, così come specificato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC dell'08/11/2017, tenendo conto che, in ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'operatore deve essere in grado di produrre, a richiesta della stazione appaltante, la documentazione relativa ai requisiti dichiarati, quale mezzo di prova ex artt. 82 e 86 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80.



## **Art. 14. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 13 del Codice, del Comunicato del Presidente ANAC del 04/05/2016 e della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso il sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto tutti i soggetti partecipanti alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposito PassOE che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass. Per i requisiti non verificabili tramite il sistema AVCPass, la Stazione appaltante si avvarrà della documentazione di cui all'allegato XVII del Codice. Inoltre, le dichiarazioni rese in fase di gara verranno verificate presso gli Enti certificatori e/o con la richiesta di presentazione della relativa documentazione da parte dell'aggiudicatario. È possibile caricare i documenti a comprova del possesso dei requisiti anche in allegato alla documentazione nella busta amministrativa.

### **1. Requisiti di idoneità**

- a)** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per l'attività in oggetto oppure, in caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro dell'Unione Europea, iscrizione in uno dei competenti registri professionali o commerciali, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- b)** essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali;
- c)** utenza attiva sulla piattaforma di E-procurement "TRASPARE" gestita in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza Dell'Alta Valle Susa.

I requisiti di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato), non sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in quanto tali infungibili (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B. Il concorrente (o il rappresentante/capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) dovrà necessariamente coincidere al diretto erogatore del servizio di telefonia/dati: non verranno pertanto prese in considerazione istanze pervenute da agenzie che trattano la vendita di servizi per conto di terzi.

### **2. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

- d)** Essere in possesso di almeno N. 1 (una) idonea dichiarazione rilasciata da istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi del Dlgs 385/1993, attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente medesimo;

- e) fatturato specifico annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari decorrenti dalla data della presente lettera di invito, con possibilità di esclusione dell'anno 2020, per un importo non inferiore ad € 114.000,00;
- f) fatturato globale nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito all'ultimo decennio decorrente dalla data della presente lettera di invito, per un importo pari o superiore a € 1.140.000,00;
- g) non aver subito perdite di esercizio nel triennio 2017 – 2019.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

### 3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

In applicazione dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC N. 1, approvate con Delibera N. 973 del 14/09/2016, i requisiti di capacità economica e finanziaria di servizi analoghi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento richiesti sono i seguenti:

- h) gestire o aver gestito, nel corso dell'ultimo triennio, senza essere incorso ad alcuna contestazione per inadempienza e contenziosi, attività di gestione del servizio di cui alla presente procedura di gara, in almeno N. 3 (tre) Comuni con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Bardonecchia (3.113 abitanti al 31/12/2020). Il possesso del requisito è dimostrabile mediante presentazione di attestazioni rilasciate da Enti Pubblici, con indicazione della regolare esecuzione del servizio.

I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, secondo i modelli allegati al presente avviso, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Gli operatori economici possono presentare a corredo delle dichiarazioni sopraccitate la documentazione atta a comprovare i requisiti di cui all'art. 14 e 15.

### Art. 15. SOPRALLUGO

Il sopralluogo presso la struttura oggetto del servizio è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a [comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: ragione sociale dell'operatore economico; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 18:00 del giorno 09/05/2021.

Data e ora del sopralluogo sono comunicati agli operatori economici con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Bardonecchia rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, purché munito della delega di tutti gli operatori.

La mancata allegazione della attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **Art. 16. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 1 art. 15. Il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata

richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **Art. 17. GARANZIA PROVVISORIA**

A seguito dalle modifiche normative introdotte dall'art. 1 comma 4 Legge 11 settembre 2020, n. 120 all'art. 93 del D.lgs 50/2016, si precisa che la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria.

#### **Art. 18. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia del versamento delle somme recuperate (al netto dell'aggio) nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita.

L'appaltatore dovrà pertanto fornire nei termini assegnati la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, quantificata come specificato al comma 1 del citato art. 103. Alla cauzione definitiva si applicano le medesime riduzioni previste dall'art. 93, c. 7 del D. lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Nel caso l'aggiudicatario sia un operatore con identità plurisoggettiva la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva può essere una fidejussione bancaria o assicurativa emessa da istituti di credito o banche locali favorevolmente conosciute e regolarmente iscritte negli appositi elenchi controllati e aggiornati dalla Banca d'Italia, oppure emessa da compagnie assicurative favorevolmente conosciute, di interesse nazionale, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa ramo 15 – Cauzioni, con ciò evitando finanziarie di dubbia solvibilità. La garanzia deve prevedere espressamente una deroga al "beneficio di preventiva escussione" previsto dall'art. 1944 (obblighi del fideiussore) del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra determinerà la decadenza dell'affidamento, l'escussione della cauzione provvisoria ed il conseguente affidamento al soggetto che segue in graduatoria.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante dovesse valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, l'intero ammontare della cauzione dovrà essere ricostituito, annualmente, a garanzia degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto o qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, la Stazione appaltante tratterà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale,

addebitando inoltre, a titolo di risarcimento danni, le eventuali maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

#### **Art. 19. ASSICURAZIONE**

Il Concessionario è tenuto, prima dell'inizio della gestione del servizio, a produrre prova della sottoscrizione di assicurazione di durata almeno uguale alla durata della concessione in oggetto, che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla responsabilità civile presso terzi, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta e assicurata copertura ai danni di qualunque genere causati a terzi. Tale polizza assicurativa dovrà avere massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni di euro) per la copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di Bardonecchia.

La ditta è l'unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti gli eventuali danni che dovessero derivare dalla condotta dei lavori o dall'esercizio delle attrezzature noleggate.

La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire idonea documentazione in merito.

#### **Art. 20. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC**

Secondo quanto disposto dalla delibera numero n. 1197 del 18 dicembre 2019 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020" e ancora in vigore per l'anno 2021, il contributo all'ANAC da parte degli operatori economici per appalti con importo a base di gare compreso tra 150.000,00 Euro e 300.000,00 euro è pari a 20,00 euro.

Tale importo dovrà essere riconosciuto direttamente sulla piattaforma ANAC in fase di definizione del PASSOE.

#### **Art. 21. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 22. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

A norma dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. n.50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni (rientra nella presente fattispecie la presentazione della documentazione in formato diverso da quello elettronico);
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Per quanto riguarda gli aspetti applicativi del soccorso istruttorio, si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, i cui principi sono stati ritenuti validi anche in vigore del Codice, sebbene la delibera sia stata adottata sotto il vigore del D.lgs. 163/2006, con delibera del Consiglio ANAC n. 1374 del 21/12/2016.

Per eventuali fattispecie non previste o non esplicitate nel presente articolo del Disciplinare, ma comunque previste nei documenti di gara, ricorrendone le condizioni sulla base di quanto indicato dalla citata determinazione dell'ANAC, la Stazione appaltante in sede di gara valuterà l'applicazione del soccorso istruttorio oggetto del presente articolo, applicando il principio già ribadito nelle determinazioni ANAC di prevalenza della sostanza sulla forma.

### **Art. 23. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA**

La busta amministrativa configurata sulla Piattaforma TRASPARE dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. **(Modello 1)**.
2. Il DGUE (Allegato 1).
3. La dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiarazioni integrative attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (Allegato n. 2).

4. Copia, debitamente sottoscritta, del patto di integrità in materia di contratti pubblici tra il Comune di Bardonecchia e i partecipanti alla procedura di gara (Modello 2).
5. Copia, debitamente sottoscritta, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Modello 3).
6. Copia, debitamente sottoscritta, della privacy (Modello 4).
7. Copia, debitamente sottoscritta, della tracciabilità dei flussi finanziari (Modello 5).
8. Offerta economica aggiuntiva ove viene suddiviso il prezzo offerto per la fornitura rispetto al prezzo del servizio di bagnamento (Modello 6)
9. Dichiarazione ex artt.46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000 e s.m.i. di presa visione dei luoghi e degli elaborati di gara e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste.
10. Altra documentazione di gara eventualmente richiesta.

## **Art. 24. ULTERIORI INDICAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA**

### **A. Domanda di partecipazione**

È redatta preferibilmente secondo il modello di cui al Modello 1.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in bollo con marca da €. 16,00. È possibile caricare nella busta amministrativa la ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di €. 16,00, da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale mediante versamento alla tesoreria comunale tramite bonifico alle seguenti coordinate:

- Unicredit Spa - Tesoriere C/c 798787 IBAN IT58X 02008 30080 000000 798787.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; delegata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale in corso di validità:

- per ogni operatore singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita di poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila/delegata;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

## **B. Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e allegato al presente disciplinare di gara secondo quanto di seguito indicato. Il Documento è da compilare soltanto per le parti di interesse inerenti alla presente gara d'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE dovrà essere caricato nella Busta amministrativa esclusivamente in formato elettronico, seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Viene fornito il file del DGUE (Allegato n. 1) in formato .docx, che va compilato come descritto più avanti nel presente paragrafo. Al termine della compilazione, è necessario effettuare una stampa e generare un file pdf/a. Il file pdf/a deve essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentate e dai soggetti secondo le indicazioni di seguito riportate.

La compilazione "a mano" e la successiva scansione del DGUE (immagine in formato jpg, pdf o qualsiasi altro formato immagine) e firma digitale dell'immagine NON è un documento elettronico valido. Pertanto il caricamento del DGUE in un formato NON elettronico equivale a mancata presentazione di documentazione nella busta amministrativa ed è sanabile mediante la procedura del soccorso istruttorio.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.**

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato n. 2;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.



Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.

### **Parte III – Motivi di esclusione.**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 14.

### **Parte IV – Criteri di selezione.**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità di cui punto 1 art. 15 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 2 art. 15 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 3 art. 15 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

#### **Appendici**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Appendice 1 – alla Sezione B della Parte II - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II (articolo 80, comma 3, del Codice).

In conformità al Comunicato del presidente ANAC dell'8/11/2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e deve essere riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Tuttavia, si è ritenuto necessario richiedere i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (ovvero venga indicata la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta) in linea con l'avviso del Consiglio di Stato, secondo cui l'attestazione di stati, qualità personali e fatti relativi a persone diverse dal dichiarante è consentita se riferita a persone identificate o agevolmente identificabili, per tali intendendosi coloro di cui la Pubblica Amministrazione possa ricavare le generalità immediatamente tramite la consultazione di registri e banche-dati, senza alcun onere di istruttoria o accertamento (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, 30 luglio 2014, n. 16; Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 140).

Appendice 2 – alla Sezione A della Parte III – Motivi legati a condanne penali in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione A della Parte III (articolo 80, comma 1, del Codice)

Appendice 3 – alla Sezione C della Parte III Eventuale ulteriore descrizione degli illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice)

Appendice 4 – alla Sezione C della Parte III Eventuali ulteriori conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza (articolo 80, comma 5, lettera d) e lettera e), del Codice)

Appendice 5 – alla Sezione A della Parte II Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe (articolo 48, del Codice)

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **Art. 25. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA**

La piattaforma elettronica obbliga l'operatore economico a caricare/compilare un Documento di offerta predefinito che dovrà essere utilizzato in modo esclusivo.

Nell'offerta economica devono essere indicati il costo della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta da presentare riguarderà il ribasso sull'importo posto come base d'asta. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Oltre alla compilazione del modello proposto dal portale TRASPARE, deve essere inserita, a pena di esclusione, l'Offerta Economica aggiuntiva (modello 6) allegata al presente disciplinare di gara contenente, in particolare, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;
- b) il ribasso percentuale offerto da applicare sull'importo a base di gara, in cifre e lettere, IVA ed oneri di sicurezza esclusi.
- c) la suddivisione del prezzo offerto per la fornitura delle essenze floreali rispetto al prezzo offerto per il servizio di bagnamento.

In caso di discordanza tra prezzo offerto e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale.

In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell'aggiudicazione farà fede il ribasso espresso in lettere.

In caso di discordanza tra prezzo riportato nel modulo di offerta (modello 6) ed il prezzo offerto sulla piattaforma TRASPARE, farà fede il prezzo offerto sulla piattaforma TRASPARE.

Il ribasso sarà troncato alla seconda cifra decimale.

## **Art. 26. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

### Operazioni di gara

Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 16 maggio 2021 alle ore 12.00, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma "TRASPARE" e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto,

riservato e sicuro. La piattaforma, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata. La prima seduta pubblica avrà luogo presumibilmente il giorno 17 maggio 2021, alle ore 09,00 presso l'ufficio Cultura, Sport, Turismo, Commercio e Trasporti del Comune di Bardonecchia (P.za De Gasperi 1).

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzione comunicazioni della piattaforma "TRASPARE". Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzione comunicazioni della piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Secondo quanto previsto al paragrafo 5.2. delle Linee guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017, il RUP provvederà all'apertura della busta amministrativa e procederà al controllo della documentazione in essa contenuta e all'eventuale applicazione della procedura del soccorso istruttorio. Al termine delle operazioni verrà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte che verrà trasmesso all'organo della Stazione appaltante deputato ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di produrre tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

A seguito dell'ultimazione dell'ammissione dei concorrenti, in seduta pubblica, il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà all'apertura delle offerte economiche, alla definizione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del Codice, e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore dell'offerta più vantaggiosa.

L'aggiudicazione avverrà a seguito di valutazione dell'offerta presentata sulla piattaforma TRASPARE, al ribasso rispetto l'importo stimato secondo il criterio del minor prezzo, essendo richiesti per la partecipazione alla procedura requisiti tecnici tali da garantire il necessario elevato standard di qualità e sicurezza della fornitura da rendere all'Ente.

## **Art. 27. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **Art. 28. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, fatto salvo il caso di esclusione automatica dell'offerta anomala descritto nell'art. 97 c. 8 del Codice.

Il RUP richiede al concorrente dei chiarimenti tramite PEC, indicando, se del caso, le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna all'operatore, un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per inoltrare la risposta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può richiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 25.

## **Art. 29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Il Comune di Bardonecchia, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Bardonecchia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria; aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata, se l'importo di aggiudicazione lo richiede, al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, il Comune di Bardonecchia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La stazione appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di cauzione definitiva con le modalità previste nel disciplinare di gara;
- l'invio di tutta la documentazione richiesta con apposita comunicazione di aggiudicazione del contratto.

L'appaltatore dovrà sottoscrivere il contratto entro i termini che saranno fissati dalla Stazione appaltante. Qualora l'appaltatore non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto potrà essere dichiarato decaduto previa fissazione di un'ultima data.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti al contratto saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria, nonché tutte le spese di registro, diritti di segreteria ed accessori, ecc. nonché eventuali spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito.

### **Art. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore via PEC o raccomandata AR, oltre che nei casi previsti nel presente disciplinare, nelle seguenti ipotesi:

- alla seconda carenza che comporti un'interruzione di pubblico servizio per cause imputabili a inadempienze da parte dell'appaltatore formalmente contestate;
- mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- fallimento dell'impresa, cessazione dell'azienda, cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta appaltatrice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della stazione appaltante di compensare l'eventuale credito dell'appaltatore con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della stazione appaltante il diritto di affidare il servizio all'operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. In tale caso il Comune potrà affidare il servizio ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti.

### **Art. 31. RECESSO**

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria via PEC o raccomandata AR.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

### **Art. 32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 011.909991 / Indirizzo Pec: [comune.bardonecchia@pec.it](mailto:comune.bardonecchia@pec.it)

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla stazione appaltante nella Persona di Avv. Cristiano MICHELA, con studio Torino C.so Siccardi 11 bis, raggiungibile direttamente via Mail [c.michela@avvocatipacchiana.com](mailto:c.michela@avvocatipacchiana.com).

Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della Stazione appaltante nella presente procedura di gara, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si allega apposita Informativa secondo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

### **Art. 33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10 10121 Torino - Italia. È esclusa la competenza arbitrale.

Presentazione ricorso, termini: secondo le modalità indicate all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.e.i.

### **Art. 34. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, le imposte ed ogni altra eventuale spesa accessoria inerente e conseguente alla stipula ed esecuzione del contratto restano a carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 35. NORME FINALI**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Disciplinare di gara e di tutta la documentazione facente parte del presente appalto.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti sopra citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.

### **Art. 36. ELENCO ALLEGATI**

- a) ALL.1 DGUE
- b) ALL.2 dichiarazione possesso dei requisiti di ordine generale
- c) MODELLO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- d) MODELLO 2 - PATTO INTEGRITÀ
- e) MODELLO 3 - CODICE COMPORTAMENTO
- f) MODELLO 4 - PRIVACY
- g) MODELLO 5 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
- h) MODELLO 6 – OFFERTA ECONOMICA

Bardonecchia 28 aprile 2021

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Stefano Ternavasio  
f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 82/2005